



STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CASTIGLIONI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

TITOLO I - Denominazione - Sede

Articolo 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Arcevia (AN), Frazione Castiglioni, via Martiri della Libertà n° 17, un'associazione che assume la denominazione: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CASTIGLIONI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve A.S.D. CASTIGLIONI A.P.S..

L'associazione si costituisce Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 e Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi del D.Lgs. 36/2021 e ss. mod.

Il cambio di sede legale all'interno del comune di Arcevia non comporta modifica statutaria. Essa aderisce alla **FIGeST – Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali** e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali. L'associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo come riportato nell'art. 25 del presente statuto.

TITOLO II - Scopo - Oggetto

Articolo 2 L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è apolitica, aconfessionale e non ha alcun fine di lucro; ha per fine la pratica e l'incremento delle Attività Sportive Dilettantistiche promosse dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, oltre che fini ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3 Le attività di interesse generale dell'Associazione sono:

- La disciplina sportiva primaria praticata è "il lancio della ruzzola", come da allegato 1 alla delibera Consiglio Nazionale CONI del 10.05.2017 – cod. 36 (Giochi e Sport Tradizionali) – cod. 126 (Lancio della Ruzzola).
- L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della FIGeST (e/o di eventuali altri Organismi Sportivi) e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione e dell'ente di promozione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali e dell'ente di promozione dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- In aggiunta potrà praticare anche altre discipline sportive dilettantistiche riconosciute nel:
 - a. Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito dal CONI per il "riconoscimento ai fini sportivi" ai sensi dell'art. 5, c.2 lett. c) del D.Lgs. 23 luglio 1999 n° 242;

- b. Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche gestito da Sport e Salute e istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decorrenza dal 31 agosto 2022 per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell'art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e dell'art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
- Promuovere e mettere in pratica attività didattiche e formative per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.
- L'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- L'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Può svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti sportivi ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina di interesse e di eventuali altre attività sportive; l'Associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati, tesserati e chi ne faccia richiesta, di poter praticare attività sportive. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO III - Soci

Articolo 4 Il numero degli associati è illimitato. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, senza discriminazioni di sesso, razza ed età e le Associazioni di Promozione Sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 5 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali ed al pagamento del contributo associativo. I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la responsabilità genitoriale

Articolo 7 I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili. I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria dei soci, non possono partecipare all'Assemblea né esercitare il diritto di voto.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 8 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e hanno effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno 3 mesi prima.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi anche morali all'Associazione.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere (cioè richiedere in giudizio) i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 10 Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse Economiche - Fondo Comune

Articolo 11 L'Associazione trae risorse per il suo funzionamento e per le sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali.

Il fondo comune, costituito -a titolo esemplificativo e non esaustivo- da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Articolo 12 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, redatto secondo l'art. 13 del CTS in conformità alla modulistica definita dal Ministero del lavoro, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13 Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice Presidente;
5. il Segretario - Tesoriere
6. il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Le cariche elettive vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Assemblee

Articolo 14 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno 10 giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove) la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o qualsiasi altro mezzo elettronico tracciabile, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15 L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- sulla trasformazione, la fusione o scissione, lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- sui diritti reali immobiliari;
- sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 16 Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto tutti gli associati, purchè in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio / rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare. Gli associati minorenni saranno rappresentati da coloro che esercitano la potestà genitoriale.

- o In prima convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
- o In seconda convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17 L'Assemblea straordinaria, quando si riunisce per deliberare in merito all'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 18 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice-Presidente. Inoltre il Consiglio elegge il Segretario-Tesoriere, che può essere nominato nell'ambito del Consiglio o nominato tra soci esterni al consiglio, nel caso di particolari competenze professionali presenti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica o qualsiasi altro mezzo elettronico tracciabile, da consegnare non meno di 4 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, per tanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico e finanziario;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- fungere da collegio arbitrale e da amichevole compositore in caso di controversie e dispute insorte fra i soci o tra i frequentanti, nell'ambito dell'attività associativa, su richiesta delle parti o anche di una sola delle parti; l'osservanza di quanto deliberato dal collegio arbitrale è dovere di gentiluomo.

Gli amministratori dovranno svolgere il proprio incarico a titolo gratuito.

Articolo 20 Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Presidente

Articolo 21 Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al vice Presidente,

convocare entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22 Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione (nei casi di legge anche attraverso la pubblicazione e/o l'invio agli associati), con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti Annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Vice Presidente

Articolo 23 Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Segretario – Tesoriere

Articolo 24 Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 25 Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altra associazione con finalità analoghe ai fini sportivi, o ai fini di pubblica utilità generale, ai sensi della legge 23.12.1996, n° 662, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Norma finale

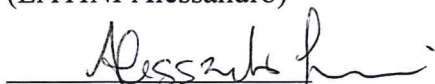
Articolo 26 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

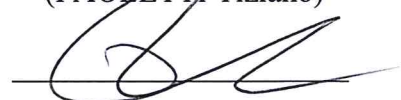
Il presente Statuto, composto da n. 26 articoli, verrà approvato dall'Associazione nella riunione che si terrà ai sensi delle vigenti normative e del quale si allegnerà verbale.

Arcevia, 27.10.2023

Il Presidente
(LATINI Alessandro)



Il Segretario
(PAOLETTI Tiziano)



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER
“ADEGUAMENTO STATUTARIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2021”**

Verb. n° 2/2023

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di ottobre 2023 alle ore 20.30, presso la sede sociale in Arcevia, Frazione Castiglioni, via Martiri della Libertà n. 17, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Straordinaria dei soci della

Associazione Sportiva Dilettantistica Castiglioni

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione Nuovo Statuto Sociale in adeguamento alle nuove normative di settore e per la trasformazione dell'Associazione in Ente del Terzo Settore;**
- 2) Varie ed eventuali.**

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Sig. LATINI Alessandro, il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti il Sig. PAOLETTI Tiziano a svolgere le funzioni di Segretario per la verbalizzazione dell'Assemblea.

Il Presidente constatato che

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata nel rispetto delle modalità previste dal vigente statuto sociale,
- sono presenti n. 28 soci su n. 101 soci iscritti,

dichiara

che l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'OdG.

- 1) Approvazione Nuovo Statuto Sociale in adeguamento alle nuove normative di settore e per la trasformazione dell'Associazione in Ente del Terzo Settore.**

Il Presidente comunica all'Assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 36/21 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla precedente legislazione in materia.

Il Presidente spiega che il D.L. contiene alcune novità importanti negli articoli 7, 8 e 9 e le riassume in 8 punti importanti:

1. la denominazione della Associazione Sportiva Dilettantistica;
2. l'oggetto sociale, con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
3. l'attribuzione della rappresentanza legale dell'ente;
4. l'assenza di fini di lucro;
5. le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali;
6. l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi;
7. le modalità di scioglimento dell'associazione;
8. l'obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

Pertanto, il Presidente ha ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2021 (e successive modifiche) al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Inoltre comunica che, volendo l'Associazione ampliare le proprie attività nel sociale e nella diffusione della cultura e della pratica del volontariato, attività di interesse generale e valorizzare il patrimonio culturale e del paesaggio, la stessa sarà trasformata in Ente del Terzo Settore ed iscritta al Registro Unico del Terzo Settore.

Informa inoltre l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D. Lgs. 36/21 **le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs.36/21.**

Il Segretario procede alla lettura, articolo per articolo, della bozza del nuovo Statuto costituito da n. 26 articoli, illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative. Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione per apportare eventuali modifiche se necessario.

A conclusione della lettura prendono la parola alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti e viene posto in votazione palese il nuovo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il **nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto di modifica (Verbale) e ne forma parte integrante.**

L'Assemblea all'unanimità incarica il Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per dare seguito alla registrazione del nuovo Statuto all'Agenzia delle Entrate ed alla trasmissione dello stesso a tutti gli Organismi Sportivi cui è affiliata l'Associazione.

2) Varie ed eventuali.

Nulla da deliberare.

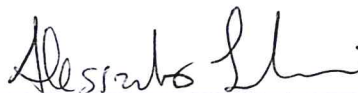
Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Arcevia, 27.10.2023

Il Segretario dell'Assemblea



Il Presidente dell'Assemblea



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI JESI

Atto reg. 11 - 3 NOV 2023 al. 1118

serie 3 per € 0 ()

ESENTE
per il DIRETTORE TERRITORIALE
* Firma su delega del Direttore Provinciale
(Daniela Mengoni)

